

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 6 novembre 2014 — DH/ Parlamento

(Causa F-4/14) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionario in prova — Articolo 34 dello Statuto — Rapporto sul periodo di prova attestante la manifesta inattitudine del funzionario in prova — Proroga della durata del periodo di prova — Nuova assegnazione — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Condizioni di svolgimento del periodo di prova — Insufficienza professionale — Dovere di sollecitudine — Principio di buona amministrazione)

(2014/C 448/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DH (rappresentanti: A. Salerno e B. Cortese, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e M. Ecker, agenti)

Oggetto

La domanda volta all'annullamento della decisione di licenziamento del ricorrente al termine del periodo di prova.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) DH sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 61 del 10.3.2014, pag. 22.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 5 novembre 2014 — CY/BCE

(Causa F-68/13) ⁽¹⁾

(Decesso della parte ricorrente — Riapertura della fase orale — Rinuncia dell'avente causa al diritto di riassumere la causa — Non luogo a statuire)

(2014/C 448/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CY (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e F. Feyerbacher, agenti, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullare, da un lato, la decisione di chiudere l'inchiesta amministrativa condotta per fatti concernenti le molestie psicologiche di cui la ricorrente sarebbe stata vittima e, dall'altro, la relazione d'inchiesta nonché il risarcimento dei danni morali asseritamente subiti.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *Ciascuna parte sopporta le proprie spese*

⁽¹⁾ GU C 274 del 21/09/2013, pag. 31.

Ricorso proposto il 4 settembre 2014 — ZZ/Commissione europea**(Causa F-90/14)**

(2014/C 448/49)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentante: Hans-Robert Ilting, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda diretta, da un lato, all'annullamento della decisione di non concedere al ricorrente, a decorrere dal 1° settembre 2013, l'assegno per figli a carico in quanto sua figlia non riceve più una «formazione scolastica o professionale» ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari e, dall'altro, alla condanna del suo datore di lavoro a continuare a versargli tale assegno nonché a rimborsargli le spese per malattia sostenute per sua figlia retroattivamente, a decorrere dal 1° settembre 2013.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della convenuta n. HR.D.2/AS/ac/Ares(2014), del 5 giugno 2014, in risposta al suo reclamo registrato il 12 febbraio 2014 dall'«Ufficio reclami e supervisione procedimenti», HR.D.2, con il n. R/227/14;
- ingiungere all'APN di riconoscere, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° settembre 2013, che sua figlia, a suo carico, riceve ininterrottamente una formazione professionale e, pertanto, di continuare a versare detto assegno per sua figlia retroattivamente a decorrere dal 1° settembre 2013, nonché di continuare a versare i rimborsi per malattia di sua figlia retroattivamente a decorrere dal 1° settembre 2013.